

2.9.2009

O.d.G. del 28 AGOSTO 2009

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 2

Deliberazione n° 77 del

2.9.2009

Oggetto: **AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS E IMPIANTI.**

Il Presidente riferisce e propone quanto segue.

Con provvedimento n.19 del 20 marzo 2009 questo Consiglio di Amministrazione deliberava, per le motivazioni ivi riportate, di revocare l'aggiudicazione in favore della Ecoimpresa Elia s.r.l. della gara espletata per la fornitura dei servizi di pulizia degli autobus e impianti aziendali e – nelle more dell'espletamento accordava ulteriore proroga all'attuale gestore (società cooperativa L'Ancora Service) per il tempo strettamente necessario all'espletamento di una nuova gara per la fornitura dei predetti servizi all'intero complesso degli autobus, impianti e aree utilizzate per le attività aziendali e comunque per la durata non superiore a sei mesi, cioè con scadenza al 19 settembre p.v..

Le difficoltà che hanno caratterizzato l'espletamento dalle precedenti (due) gare per la stessa finalità, riferite in particolare alla riassunzione da parte dell'aggiudicatario di tutto il personale adibito ai servizi in oggetto con conservazione degli attuali profili orari, consiglia di prevedere espressamente tale obbligo nel bando della nuova gara, tanto più che ricorre nella fattispecie un ampliamento dei servizi affidandi conseguente all'acquisizione di alcune nuove aree ed annessi stabili affidati dal Comune di Taranto per il loro utilizzo a sosta regolamentata.

Coerentemente con la previsione di tale obbligo il prezzo a base di gara dovrebbe tener conto del costo del lavoro che, calcolato sulla base delle ore lavorative dichiarate dall'attuale gestore e – ai sensi dell'art.87, comma 2, lettera g) del D.lgs. n.163/2006 – del costo unitario desumibile dalle apposite tabelle periodicamente pubblicate dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, verrebbe ad attestarsi ad un livello molto più elevato di quello attuale. Conseguentemente, il prevedibile risultato della gara, in considerazione che eventuali sensibili ribassi in sede di offerta configurerebbero inevitabilmente l'anomalia dell'offerta medesima, comporterebbe un abnorme lievitazione dei già elevati costi che l'Azienda attualmente sostiene per i servizi di pulizia di che trattasi.

In relazione a quanto sopra espresso, tenuto conto che il personale dipendente dalla società cooperativa L'Ancora Service (ascritta al tipo "B" di cui alla legge n.381/91)

appartiene alle categorie "svantaggiate", appare risolutiva della rappresentata problematica la possibilità di derogare alla disciplina generale dell'evidenza pubblica facendo ricorso all'affidamento "mediante convenzione", espressamente previsto dall'art.5 della medesima legge n.381/1991 *"anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione"* a condizione che il valore dell'appalto sia inferiore alla soglia comunitaria. Tale disposizione è stata recepita anche dalla legge regionale n.21/1993 e confermata dall'art. 52 del Testo Unico sugli Appalti (D.lgs. 163/2006).

Sulla applicazione della suddetta disposizione, che comporterebbe in ogni caso la necessità di limitare ad un solo anno la durata dell'appalto per contenerlo nel limite della soglia comunitaria, è stato richiesto, con nota prot. n. 15288/P del 13 agosto u.s. **(ALL. 1)**, apposito parere all'avv. Barberio. Parere, questo, fornito in data 24 agosto ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante **(ALL. 2)**.

Alla luce del suddetto parere, che conferma la correttezza giuridica del percorso prospettato, tenuto conto che lo stesso corrisponde, nel caso che interessa, alla duplice finalità di assicurare opportunità di lavoro ai soggetti "svantaggiati" ma anche di contenere il costo dei servizi affidandi in relazione alle particolari agevolazioni sugli oneri contributivi e previdenziali di cui possono beneficiare le cooperative di tipo B, si propone di individuare il nuovo affidatario dei servizi in parola tra le cooperative sociali di tipo B operanti nel territorio del comune di Taranto – ai sensi dell'art.6, c.2 della L.R. n.21/1993 – come desumibili dagli elenchi pubblicati dalla Regione, mediante invito a presentare offerte al ribasso su un prezzo base dello stesso ordine di grandezza del corrispettivo attualmente corrisposto, con le modalità previste dal Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, adottato ai sensi dell'art.238 del D.lgs. n.163/2006.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- udita la relazione del Presidente e ritenuto di poterla condividere nei contenuti;
- vista la legge n.381/1991;
- vista la legge regionale n.21/1993;
- visto il parere (prot. 15653 del 24/08/2009) reso dall'avv. Barberio, nell'ambito della convenzione stipulata il 12.04.2005;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di disporre, a modifica di quanto deliberato con il provvedimento n.19 del 20 marzo 2009, l'individuazione del nuovo affidatario, per la durata di un anno, dei servizi di pulizia degli autobus, impianti ed aree utilizzati per le attività aziendali tra le cooperative sociali di tipo B operanti nel comune di Taranto e iscritte negli elenchi pubblicati dalla Regione, mediante invito a presentare offerte al ribasso su un prezzo base che tenga conto del corrispettivo attualmente corrisposto e delle nuove aree e stabili affidati dal Comune di Taranto, con le modalità previste dal Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, adottato ai sensi dell'art.238 del D.lgs. n.163/2006.
2. Di autorizzare il Presidente all'assunzione di ogni atto connesso e conseguente alla presente deliberazione.

N° 77 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° **77** del **02.09.2009**

O G G E T T O

AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS E IMPIANTI.

L'anno duemilanove, il giorno 02 (due) del mese di settembre, alle ore 09.30, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | | |
|------------------|---------------------|-----------------|
| 1) Ing. Giuseppe | CASATELLO | Presidente |
| 2) Dott. Vito | SANTORO | Vice Presidente |
| 3) Ing. Giovanni | MATICHECCHIA | Componente |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio l'Ing. Giovanni Matichecchia.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.

Il Presidente riferisce e propone quanto segue.

“Con provvedimento n.19 del 20 marzo 2009 questo Consiglio di Amministrazione deliberava, per le motivazioni ivi riportate, di revocare l’aggiudicazione in favore della Ecoimpresa Elia s.r.l. della gara espletata per la fornitura dei servizi di pulizia degli autobus e impianti aziendali e - nelle more dell’espletamento accordava ulteriore proroga all’attuale gestore (società cooperativa L’Ancora Service) per il tempo strettamente necessario all’espletamento di una nuova gara per la fornitura dei predetti servizi all’intero complesso degli autobus, impianti e aree utilizzate per le attività aziendali e comunque per la durata non superiore a sei mesi, cioè con scadenza al 19 settembre p.v..

Le difficoltà che hanno caratterizzato l’espletamento dalle precedenti (due) gare per la stessa finalità, riferite in particolare alla riassunzione da parte dell’aggiudicatario di tutto il personale adibito ai servizi in oggetto con conservazione degli attuali profili orari, consiglia di prevedere espressamente tale obbligo nel bando della nuova gara, tanto più che ricorre nella fattispecie un ampliamento dei servizi affidandi conseguente all’acquisizione di alcune nuove aree ed annessi stabili affidati dal Comune di Taranto per il loro utilizzo a sosta regolamentata.

Coerentemente con la previsione di tale obbligo il prezzo a base di gara dovrebbe tener conto del costo del lavoro che, calcolato sulla base delle ore lavorative dichiarate dall’attuale gestore e - ai sensi dell’art.87, comma 2, lettera g) del D.lgs. n.163/2006 - del costo unitario desumibile dalle apposite tabelle periodicamente pubblicate dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, verrebbe ad attestarsi ad un livello molto più elevato di quello attuale. Conseguentemente, il prevedibile risultato della gara, in considerazione che eventuali sensibili ribassi in sede di offerta configurerebbero inevitabilmente l’anomalia dell’offerta medesima, comporterebbe un abnorme lievitazione dei già elevati costi che l’Azienda attualmente sostiene per i servizi di pulizia di che trattasi.

In relazione a quanto sopra espresso, tenuto conto che il personale dipendente dalla società cooperativa L’Ancora Service (ascritta al tipo “B” di cui alla legge n.381/91) appartiene alle categorie “svantaggiate”, appare risolutiva della rappresentata problematica la possibilità di derogare alla disciplina generale dell’evidenza pubblica facendo ricorso all’affidamento “mediante convenzione”, espressamente previsto dall’art.5 della medesima legge n.381/1991 *“anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione”* a condizione che il valore dell’appalto sia inferiore alla soglia comunitaria. Tale disposizione è stata recepita anche dalla legge regionale n.21/1993 e confermata dall’art. 52 del Testo Unico sugli Appalti (D.lgs. 163/2006).

Sull'applicazione della suddetta disposizione, che comporterebbe in ogni caso la necessità di limitare ad un solo anno la durata dell'appalto per contenerlo nel limite della soglia comunitaria, è stato richiesto, con nota prot. n. 15288/P del 13 agosto u.s. (**ALL. 1**), apposito parere all'avv. Barberio. Parere, questo, fornito in data 24 agosto ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante (**ALL. 2**).

Alla luce del suddetto parere, che conferma la correttezza giuridica del percorso prospettato, tenuto conto che lo stesso corrisponde, nel caso che interessa, alla duplice finalità di assicurare opportunità di lavoro ai soggetti "svantaggiati" ma anche di contenere il costo dei servizi affidandi in relazione alle particolari agevolazioni sugli oneri contributivi e previdenziali di cui possono beneficiare le cooperative di tipo B, si propone di individuare il nuovo affidatario dei servizi in parola tra le cooperative sociali di tipo B operanti nel territorio del comune di Taranto - ai sensi dell'art.6, c.2 della L.R. n.21/1993 - come desumibili dagli elenchi pubblicati dalla Regione, mediante invito a presentare offerte al ribasso su un prezzo base dello stesso ordine di grandezza del corrispettivo attualmente corrisposto, con le modalità previste dal Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, adottato ai sensi dell'art.238 del D.lgs. n.163/2006".

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- udita la relazione del Presidente e ritenuto di poterla condividere nei contenuti;
- vista la legge n.381/1991;
- vista la legge regionale n.21/1993;
- visto il parere (prot. 15653 del 24/08/2009) reso dall'avv. Barberio, nell'ambito della convenzione stipulata il 12.04.2005;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di disporre, a modifica di quanto deliberato con il provvedimento n.19 del 20 marzo 2009, l'individuazione del nuovo affidatario, per la durata di un anno, dei servizi di pulizia degli autobus, impianti ed aree utilizzati per le attività aziendali tra le cooperative sociali di tipo B operanti nel comune di Taranto e iscritte negli elenchi pubblicati dalla Regione, mediante invito a presentare offerte al ribasso su un prezzo base che tenga conto del corrispettivo attualmente corrisposto e delle nuove aree e stabili affidati dal Comune di Taranto, con le modalità previste dal Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, adottato ai sensi dell'art.238 del D.lgs. n.163/2006.

- 2) Di autorizzare il Presidente all'assunzione di ogni atto connesso e conseguente alla presente deliberazione.

L.C.S.

IL SEGRETARIO
Ing. Giovanni Matichecchia

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello

Prot. n° 15288/P

Taranto, 13 AGO. 2009

All'Avv. Roberto Barberio

c.so Italia 254

TARANTO

Oggetto: Convenzione 12.4.05. Richiesta parere sull'applicabilità dell'art.5, comma 1 della legge n.391/1991 per l'affidamento dei servizi di pulizia di autobus e impianti.

Con provvedimento n.19 del 20.03.2009 il Consiglio di Amministrazione di questa Società, su conforme parere espresso dalla S.V. sull'argomento con nota in data 19/03/2009, ns. prot. 5121, ha deliberato di revocare l'aggiudicazione in favore della Ecoimpresa Elia s.r.l. della gara espletata per l'affidamento triennale dei servizi di pulizia in oggetto e di indire nuova gara, accordando contestualmente ulteriore proroga alla società cooperativa s.r.l. L'Ancora Service per il tempo strettamente necessario all'espletamento della gara comunque non superiore a sei mesi (quindi con scadenza al 19 settembre p.v.)

L'esperienza acquisita dalle vicende che hanno caratterizzato l'espletamento dalle precedenti (due) gare per la stessa finalità, avvalorata dalla circostanza che la suddetta revoca è motivata, tra l'altro, dall'ampliamento dei servizi in parola conseguente all'affidamento a questa AMAT, da parte del Comune di Taranto, di nuove aree, con annessi stabili, da adibire alla sosta regolamentata, consiglia di prevedere espressamente nel bando della nuova gara l'obbligo a carico del futuro aggiudicatario di assumere tutto il personale già in forza alla società L'Ancora Service (27 unità) con profili orari non inferiori a quelli in atto e a suo tempo comunicati dalla stessa società cooperativa.

Coerentemente con la previsione di tale obbligo il prezzo a base di gara dovrà tener conto del costo del lavoro che, calcolato sulla base delle ore lavorative dichiarate dall'attuale gestore e - ai sensi dell'art.87, comma 2, lettera g) del D.lgs. n.163/2006 - del costo unitario desumibile dalle apposite tabelle periodicamente pubblicate dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, verrebbe ad attestarsi a una misura di gran lunga superiore al corrispettivo attualmente corrisposto. Conseguentemente, il prevedibile risultato della gara, in considerazione che eventuali sensibili ribassi in sede di offerta configurerebbero inevitabilmente l'anomalia dell'offerta medesima, comporterebbe un abnorme lievitazione dei già elevati costi che l'Azienda attualmente sostiene per i servizi di pulizia di che trattasi (circa € 357.000/anno)

In relazione a quanto sopra espresso, tenuto conto che il personale dipendente dalla società cooperativa L'Ancora Service (iscritta al tipo "B" di cui alla legge n.381/91) appartiene alle categorie "svantaggiate", appare risolutiva della problematica rappresenta la possibilità di derogare alla disciplina generale dell'evidenza pubblica facendo ricorso all'affidamento "mediante convenzione", come previsto dall'art.5 della medesima legge n.381/1991. Poiché tale previsione è applicabile per appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria, la sua

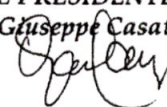
applicazione comporterebbe in ogni caso la necessità di limitare ad un solo anno la durata dell'appalto.

Nel caso che la disposizione di cui al richiamato art.5 risulti applicabile, si ritiene tuttavia opportuno individuare il nuovo affidatario dei servizi tra le cooperative sociali di tipo B operanti nell'area di Taranto (desumibili dagli elenchi pubblicati dalla Regione) mediante invito a presentare offerte al ribasso su un prezzo base dello steso ordine di grandezza del corrispettivo attualmente corrisposto, con le modalità previste dal Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, adottato ai sensi dell'art.238 del D.lgs. n.163/2006.

Su quanto sopra esposto si chiede il parere della S.V. con ogni possibile sollecitudine, stante la prossima scadenza (19 settembre) della proroga accordata alla società cooperativa L'Ancora Service.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello



ALL. 2

Da: robertobarberio@libero.it

Data: 08/23/09 09:55:41

A: g. casatelli

Cc: direttore

Carissimo Presidente,

come preannunciato in occasione dell'incontro telefonico di venerdì scorso, allego il mio parere sull'applicabilità dell'art.5 della L.381/1991.

Resto ovviamente a disposizione per ogni eventuale integrazione e/o chiarimento.

Cordialità

Roberto Barberio

15653

Prot. N. 24 AGO. 2009

Del

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
uLPT	PRODOTTI/TRAFFICO	☐
uLRG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITÀ	☐
		☐

24/08/2009

Studio Associato Barberio

e-mail robertobarberio@libero.it

Avv. Roberto Barberio
Avv. Luca Barberio
Avv. Marco Barberio

00179 ROMA
Via Baronio n. 54/A – tel/fax 06-7850537

74100 TARANTO
C.so Italia n. 254 – tel. 099-7351536 – fax 099-7362875

22 agosto 2009

Amat SpA
Via C. Battisti, 657
74100 Taranto

All'attenzione del Presidente

OGGETTO: Nota prot. n.15288/P del 13.08.09 pervenuta via fax il 19.08.09 – Richiesta di parere in ordine all'applicabilità dell'art.5 comma 1 della legge n.391/1991 per l'affidamento dei servizi di pulizia di autobus e impianti.

Riscontro la richiesta di parere in oggetto, confermando appieno la correttezza giuridica del percorso in essa prospettato.

Infatti, l'art. 20 della legge n. 521 del 06/02/1996 (che ha sostituito l'art. 5 della legge n. 381 del 08/11/91), stimolando l'uso di uno strumento prettamente privatistico (quale è la convenzione) dispone che: *“Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.”*

Per completezza, va aggiunto che rientrano nella previsione normativa del predetto art. 4, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno etc.

La Regione Puglia nell'ambito delle norme attuative della legge n. 381 del 1991, a suo tempo, ha emanato la legge 1 settembre 1993, n. 21, il cui art. 6, ai fini che ci occupano, ha disposto:

- 1. Gli Enti pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui al II comma del precedente art.2 per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio - sanitari ed educativi, purchè finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.*
- 2. Se sono presenti nel territorio di competenza del committente ente pubblico più cooperative sociali iscritte all' Albo di cui al I° comma dell'art.4, che provvedono alla fornitura dei beni e servizi richiesti, per l' individuazione del contraente, viene fatto ricorso alla gara d' appalto.*
- 3. L' Amministrazione regionale, gli Enti pubblici territoriali e gli Enti pubblici sottoposti alla vigilanza dell' Amministrazione regionale possono affidare in concessione alle cooperative iscritte all' Albo di cui al precedente art.2 e ai consorzi di cui all' art. 8 della legge 8- 11- 1991, n. 381 la realizzazione di opere pubbliche e la gestione di servizi pubblici diversi da quelli socio - sanitari ed educativi, mediante convenzioni finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui al 2° comma dell'art.2 della presente legge.*
- 4. La Giunta regionale, previo parere espresso dalla Commissione consiliare competente, provvede, con apposita deliberazione, ad adottare, entro 60 giorni dall' approvazione della legge, schemi di convenzione - tipo per i rapporti fra le cooperative e le pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale, prevedendo in particolare i requisiti di professionalità degli operatori e l' applicazione delle norme contrattuali vigenti.*
- 5. Il Settore lavoro e cooperazione dell' Assessorato competente cura la diffusione e pubblicizzazione degli schemi di convenzione adottati dalla Giunta regionale*

Le predette disposizioni (art. 5 L.381/91 e art. 6 LR Puglia n.21/93) non sono affatto superate dalla disciplina del nuovo testo unico "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", contenuto nel D.lgs 163/2006 che, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, è entrato in vigore il 28 luglio 2006.

Tale certezza scaturisce soprattutto dalla chiara e significativa previsione dell'art. 52 del predetto D. lgs, nella parte in cui la norma dà piena legittimazione alla categoria, introdotta ad hoc, dei cosiddetti "Appalti Riservati".

Invero, l'art. 52 del nuovo codice in parola, con formulazione affatto innovativa, ha previsto che, *"Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali, le Stazioni Appaltanti possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti, o in considerazione dell'oggetto di determinati appalti, a laboratori protetti nel rispetto della normativa vigente, o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili, i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali. Il bando menziona la presente disposizione"*.

Alla luce di quanto sopra, la compatibilità della deroga con i principi ispiratori dell'attività legislativa di livello comunitario e nazionale (es. libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione) non può essere posta in dubbio atteso che, pur realizzando un'eccezione rispetto al normale procedimento di aggiudicazione degli appalti pubblici, l'art. 52 si integra con l'intero apparato normativo relativo agli appalti.

La conferma più autorevole di tanto è offerta dall'art. 2 comma 2 del medesimo D.lgs. 163/06. Infatti, esso introduce una deroga alle regole ordinarie di concorrenza in favore di soggetti giuridici meritevoli di particolare tutela in virtù di programmi di sostegno alla loro integrazione o reintegrazione nel mercato del lavoro. In tale chiave sociale, estranea a qualsivoglia velleità discriminatoria, va individuato il motivato perché della deroga: *"il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal codice dei contratti, ai criteri ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile"*.

E' sin troppo evidente, quindi, che l'eccezione voluta dall'art. 52 si armonizzi appieno con i principi che governano la normativa sugli appalti. Tanto più che, essendo state espressamente *"fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali..."*, deve escludersi l'introduzione di qualsiasi modifica alle disposizioni previgenti in materia di cooperative sociali. Ma, come è facile constatare, affiora invece l'intento conservativo di consolidarne e convalidarne la pregressa operatività.

*

La pressoché uniforme giurisprudenza amministrativa – v. da ultimo anche Tar Lombardia Brescia 30 marzo 2009 n.831 e Tar Lazio 19 novembre 2008 sede di Roma sezione III quater n.11093 – reputa la disciplina contenuta nell'articolo 5 della legge n. 381 del 1991 di carattere assolutamente eccezionale.

Al punto che “ il rinvio allo strumento della convenzione ex art. 5, l. n. 381 del 1991, finalizzato ad assicurare l'avviamento al lavoro di persone svantaggiate, non può consentire una completa deroga al generale obbligo di confronto concorrenziale in caso di utilizzo di risorse pubbliche per l'individuazione di un soggetto privato cui affidare lo svolgimento di servizi pubblici, per cui occorre il ricorso ad un confronto nel rispetto dei principi generali della trasparenza e della par condicio.” (T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 27 giugno 2006, n. 695).

Il medesimo orientamento appartiene a pieno titolo anche a quella giurisprudenza che, pur escludendo giustamente l'operatività dell'art. 5 per gli appalti sopra soglia, la limita ai soli appalti c.d. "sotto soglia". (T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 15 novembre 2007, n. 1211 – Tar Puglia Bari sez. I, 07 maggio 2002, n. 2265 - Consiglio Stato sez. V, 30 agosto 2001, n. 4580; Tar Marche 7 aprile 2000).

Quanto alla rigidità del requisito della territorialità di cui al secondo comma dell'art. 6 della L.R. Puglia, potrà essere utile attingere alla statuizione del Tar Puglia Lecce, sez. II, 02 marzo 2002, n. 903, secondo cui “*deve essere ripetuta la gara di appalto nel caso in cui la stazione appaltante non abbia appurato se la cooperativa aggiudicataria sia operante nel territorio comunale (ovvero nel territorio di competenza ex art. 6 l. reg. 1 settembre 1993 n. 21)...*”

*

In linea con quanto innanzi si colloca anche il recentissimo parere n.38 del 18.03.2009 dell'**Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture**, relativo ad una richiesta di un comune pugliese (San Donaci), assoggettato, quindi, alla stessa disciplina normativa in esame.

Di tale parere, per la sua particolare contiguità con la fattispecie che ci occupa, trascrivo, qui di seguito, un ampio stralcio.

“Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Coop. a r.l. Alba Service - Affidamento del servizio di manutenzione stabili, verde pubblico, strutture, impianti ed aree comunali varie - Importo a base d'asta euro 210.000,00 al lordo di oneri di sicurezza ed IVA - S.A.: Comune di San Donaci (Br).

Omissis

“Ai fini del corretto inquadramento giuridico della questione sottoposta a questa Autorità occorre, preliminarmente, evidenziare che la Legge 8 novembre 1991, n. 381 e s.m., contenente la disciplina nazionale delle cooperative sociali, all'art. 5, comma 1, detta specifiche disposizioni in tema di “Convenzioni”.

La citata disposizione consente agli enti pubblici, compresi quelli economici, nonché alle società di capitali a partecipazione pubblica, di stipulare, con le cooperative che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), (c.d. cooperative sociali di tipo B), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli Stati membri della Comunità europea, convenzioni per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato sia inferiore alla soglia comunitaria, "anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione", purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, indicate nell'art. 4 della legge medesima.

A sua volta, la Legge n. 21 del 1 settembre 1993, emanata dalla Regione Puglia, nel dettare disposizioni a livello regionale sulle cooperative sociali, al comma 1 dell'art. 6, in tema di "Convenzioni", riproduce pedissequamente la richiamata disposizione legislativa nazionale, ribadendo la deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, mentre al comma 2 precisa che, se sono presenti nel territorio di competenza del committente ente pubblico più cooperative sociali iscritte all'Albo regionale, che provvedono alla fornitura dei beni e servizi richiesti, "per l'individuazione del contraente viene fatto ricorso alla gara d'appalto".

Tuttavia, la citata disposizione regionale, di cui al comma 2 dell'art. 6, nel prevedere una procedura selettiva in caso di pluralità di cooperative sociali iscritte all'Albo regionale, non contiene alcun rinvio alla disciplina generale in materia di contratti pubblici, che anzi continua ad essere oggetto di deroga, come espressamente stabilito - in conformità alla legge nazionale n. 381/1991 - dal precedente comma 1 del medesimo art. 6, in considerazione della specialità della disciplina dettata per l'affidamento delle convenzioni alle cooperative sociali.

Peraltro, lo stesso art. 52 del D. Lgs. n. 163/2006, nel dettare la disciplina dei c.d. "Appalti riservati", preliminarmente puntualizza che sono "Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali".

*Ne discende che il Comune di San Donaci, nel predisporre la **lettera di invito** per l'affidamento del servizio di cui trattasi in applicazione dell'art. 6, comma 2, della L.R. n. 21/1993 sulle cooperative sociali, ha legittimamente derogato alla disciplina generale in materia di contratti pubblici, in particolare all'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, introducendo nel punto 5 delle DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE, la prescrizione secondo cui "Non è consentito l'avvalimento dei requisiti tecnico-organizzativi (servizi analoghi già svolti)".*

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento,

Invio i miei migliori saluti

Avv. Roberto Barberio